

**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE
(ex QUARTA A)**

nella persona della dott.ssa Antonietta Golia, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. OMISSIS V.G. al quale sono riuniti i fascicoli OMISSIS

avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso da:

CREDITORI**RICORRENTI****CONTRO****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****RESISTENTE**

La Corte visti i ricorsi in atti con i quali viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Avellino in relazione alla sentenza di fallimento pubblicata il OMISSIS n. OMISSIS e tutt'ora in corso;

rilevato che dalla data di ammissione al passivo dei creditori, odierni ricorrenti, avvenuta con provvedimento del giudice delegato del 22 aprile 1999 e del 29 luglio 1997 per il solo CREDITORE (dies a quo per determinare la durata della procedura Cfr. Cassazione n. 21200 del 27 agosto 2018: *"in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali include anche i procedimenti fallimentari"* (Cass. n. 950 del 2011). Tuttavia, se si tratta dei creditori, occorre aver riguardo, quale dies a quo, al decreto con il quale ciascuno di essi è stato ammesso, in via tempestiva o tardiva (L. Fall., artt. 97,101 e 99), al passivo (irrilevante, invece, rimanendo, rispetto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, il momento in cui il presunto creditore abbia proposto la domanda di ammissione al passivo, che, al più, può valere ai fini della ragionevole durata del procedimento di accertamento della pretesa, a norma della L. Fall., art. 92 e ss.). Solo dal momento dell'ammissione, infatti, i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante, la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma della L. Fall., art. 113, i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo...) fino alla data di presentazione dei ricorsi, ha avuto una durata complessiva di circa 19 anni e 7 mesi (e di 21 anni e 7 mesi per il solo CREDITORE), superiore al termine di sette anni considerato per la ragionevole durata della procedura;

ritenuto che secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 13061/2008) è indennizzabile solo il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata e non l'intera durata del processo stesso;

che, pertanto, risultano indennizzabili 12 anni e la frazione eccedente i sei mesi e 14 anni e la frazione eccedente i sei mesi per il solo CREDITORE;

Decreto, Corte d'Appello di Napoli, Giudice Antonietta Golia, del 6 maggio 2020

che può essere riconosciuta ai ricorrenti, tenuto conto della natura della causa, la somma di euro 400,00 per ciascun anno eccedente la ragionevole durata della procedura e frazione superiore ai sei mesi;

rilevato che le spese devono seguire la soccombenza e, in particolare, gli onorari vanno liquidati sulla base dei parametri introdotti con il D.M. 55/2014 per i procedimenti monitori, con attribuzione;

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, nona sezione civile, così provvede:

a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento senza dilazione in favore di CREDITORI della somma OMISSIS CIASCUNO ed in favore di CREDITORE della somma di € OMISSIS, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;

b) condanna altresì il Ministero suddetto al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € OMISSIS per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, oltre rimb. forf. per spese nella misura del 15%, con attribuzione all'AVVOCATO, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, il 15/12/2019

Il Consigliere Delegato
dott.ssa Antonietta Golia

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*